

STATUITO IL PRINCIPIO CONTABILE SUI RICAVI

L'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato il principio contabile OIC 34, Ricavi, che integra ed interpreta le norme civilistiche sulla presentazione e redazione dei bilanci relativi agli esercizi che inizieranno a partire dal 1° gennaio 2024.

Il **principio contabile OIC 34** contiene norme generali relative a ricavi da vendita di beni e prestazioni di servizi e norme che interessano particolari tipologie di contratti, di cui si fornisce l'elenco:

- vendite con diritto a premi;
- vendite con consegna differita,
- vendite con diritto di reso;
- vendite con garanzia;
- vendite con diritto di sconto;
- cessioni di licenze;
- vendite con costi iniziali al fine di conseguire i contratti

La presente informativa riguarderà prevalentemente i contratti di generale applicazione.

Il prezzo di vendita deve risultare dal contratto (in qualsiasi forma stipulato). Il ricavo si considera conseguito se i benefici ricavabili dal bene, così come i connessi rischi, si sono trasferiti in misura prevalente al compratore.

Se alcuni corrispettivi saranno conseguiti oltre 12 mesi dalla data del contratto senza la previsione di un adeguato interesse attivo, essi vanno attualizzati.

Se la vendita risulta da due o più contratti simultaneamente stipulati, dove il prezzo risultante da uno dipende da quello risultante dall'altro, occorre considerare il contratto unitariamente (*combining*). Occorre invece considerare due distinti accordi segregabili, con un *segmenting* del contratto, nel caso di stipula di un solo contratto con prezzi e/o clausole tra loro indipendenti (e conseguenti diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente), ma solo se i suoi effetti si riversano in almeno due esercizi.

Nel caso in cui il cliente abbia adeguate probabilità di ottenere a fine di un periodo o di un esercizio uno sconto o abbuono o un premio in denaro o comunque una variazione del corrispettivo, al momento in cui l'evento è ragionevolmente probabile occorre contabilizzare una proporzionale riduzione dei "ricavi" contabilizzati, con contro partita il "fondo rischi"; lo stesso trattamento contabile sarà operato nel caso in cui si acquisisca la ragionevole probabilità di un reso su vendite. Tuttavia, se il premio deve corrispondersi in natura (per esempio un viaggio o un bene non commercializzato dall'azienda), il costo prevedibile sarà contabilizzato quale "costo per beni o servizi" con contro partita il "fondo oneri".

La tecnica contabile del risconto passivo è richiesta in caso di vendite ad un corrispettivo che includa una o più prestazioni di servizi gratuite (per esempio, di controllo o aggiornamento tecnico): i ricavi contrattuali dovranno essere ridotti del valore di tali prestazioni da iscrivere tra i risconti passivi.

I costi sostenuti, che si stimano ragionevolmente utili per l'acquisizione di un contratto, possono essere contabilizzati fra le immobilizzazioni immateriali e, una volta acquisito il contratto, ammortizzati in uno o più esercizi in corrispondenza alla durata e validità del contratto stesso.

In caso di cessione di servizi la cui prestazione non sia immediata, il ricavo va contabilizzato in relazione allo stato di avanzamento delle prestazioni contrattualmente stabilite con il metodo ritenuto più appropriato: ore impiegate, costi sostenuti, servizi prestati, rapportati al totale delle ore, dei costi e delle prestazioni complessivamente prevedibili.

Particolari semplificazioni sono previste per le microimprese e per quelle che redigono i bilanci in forma abbreviata (ad esempio, non è necessaria l'attualizzazione del prezzo).

18 ottobre 2023